

**Regolamento**  
**sull'organizzazione dei preparativi, dell'allarme e dell'intervento in caso di**  
**incidente chimico e per il conteggio delle spese degli interventi dello Stato**  
 del 14 marzo 1995 (stato 10 marzo 2023)

IL CONSIGLIO DI STATO  
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

visti:

- l'art. 10 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- la legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- gli art. 3 cpv. 4, 4, 5, 6, 126, 128 della legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975;
- gli art. 11, 12, 13, 14, 15, 16 dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti del 27 febbraio 1991 (OPIR);
- la legge cantonale sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 5 febbraio 1996 (LLI),<sup>1</sup>

**d e c r e t a :**

**Scopo e definizione**

**Art. 1** <sup>1</sup>Il presente regolamento disciplina sia i preparativi e l'organizzazione dell'allarme sia l'intervento in caso di incidente chimico.

<sup>2</sup>Per incidenti chimici si intendono eventi che coinvolgono sostanze che possono mettere in pericolo la salute o l'incolumità della popolazione o minacciare l'ambiente.

<sup>3</sup>Quando l'evento assume dimensioni di catastrofe è applicabile la legge sulla protezione della popolazione del 26 febbraio 2007. Il presente regolamento è applicabile sussidiariamente.<sup>2</sup>

<sup>4</sup>Valgono, per il resto, le disposizioni contenute nella legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 5 febbraio 1996.<sup>3</sup>

**Competenze**

**Art. 2** Il Dipartimento del territorio (in seguito Dipartimento), in collaborazione con i Dipartimenti delle istituzioni e delle finanze e dell'economia, organizza i preparativi e il servizio d'allarme e di intervento in caso di incidente chimico.

**Competenze delegate**

**Art. 3** <sup>1</sup>Il Dipartimento delega alla Federazione cantonale ticinese dei Corpi pompieri (in seguito Federazione), secondo le modalità e nei limiti stabiliti da una convenzione tra la Federazione stessa e il Consiglio di Stato, il compito di organizzare l'intervento dei Corpi pompieri in caso di incidente chimico.

<sup>2</sup>L'istruzione è assicurata dalla Federazione con l'aiuto dei servizi tecnici cantonali.

**Finanziamento**

**a) Oneri**

**Art. 4** <sup>1</sup>Il Cantone provvede all'acquisto e alla manutenzione del materiale di base per la lotta agli incidenti chimici in dotazione dei Corpi pompieri.

<sup>2</sup>I Comuni devono mettere a disposizione le infrastrutture necessarie, in particolare le autorimesse e i magazzini, per la custodia e la manutenzione del materiale.

**b) Sussidi**

<sup>3</sup>Per le spese di cui al cpv. 2 del presente articolo, il Cantone indennizza i Comuni secondo le modalità stabilite da una convenzione fra la Federazione ed il Consiglio di Stato.

**Organizzazione**

**a) Allarme**

**Art. 5** In caso di incidente o presunto incidente chimico, deve essere avvisata immediatamente la Polizia cantonale, che prende le necessarie misure d'urgenza.

<sup>1</sup> Ingresso modificato dal R 2.10.2019; in vigore dal 4.10.2019 - BU 2019, 341.

<sup>2</sup> Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 73.

<sup>3</sup> Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 73.

**b) Comando durante l'intervento**

**Art. 6** <sup>1</sup>In caso di incidente chimico la direzione dell'intervento è assunta dal responsabile del Centro di soccorso chimico o, fino al suo arrivo, dal responsabile del Centro di soccorso del settore.  
<sup>2</sup>Il capo intervento può avvalersi della collaborazione di esperti dell'amministrazione e di specialisti esterni.

**c) Informazione**

**Art. 7** <sup>1</sup>Durante l'incidente, il capo intervento è responsabile dell'informazione della popolazione, che avviene tramite la Polizia cantonale.  
<sup>2</sup>Le informazioni tecniche circa le cause, lo svolgimento e le conseguenze dell'incidente sono rilasciate dal Dipartimento.

**d) Risanamento**

**Art. 8** <sup>1</sup>Il capo intervento è responsabile del risanamento, in collaborazione con i diversi enti interessati.  
<sup>2</sup>Quando il risanamento richiede l'intervento di specialisti, la direzione è assunta da un funzionario del Dipartimento, in collaborazione con il Centro di soccorso chimico e gli altri enti interessati.  
<sup>3</sup>Il materiale asportato quale misura di risanamento è smaltito secondo le direttive del Dipartimento.

**Inchiesta**

**Art. 9** <sup>1</sup>L'inchiesta sulle cause e le responsabilità dell'incidente è svolta dalla Polizia cantonale in collaborazione, se del caso, con il Dipartimento ed il centro di soccorso chimico.  
<sup>2</sup>Copia del rapporto d'inchiesta deve essere inviata all'Autorità giudiziaria ed al Dipartimento.

**Spese**

**a) Conteggio**

**Art. 10** <sup>1</sup>Le spese d'intervento sono a carico dei perturbatori.  
<sup>2</sup>Quando il responsabile non è domiciliato in Svizzera, la Sezione o la Polizia cantonale possono pretendere dall'obbligato un deposito cauzionale oppure un'altra garanzia adeguata a copertura delle presumibili spese di intervento e di risanamento.  
<sup>3</sup>È impregiudicata ogni azione civile e/o penale.

**b) Procedura d'incasso**

**Art. 11** <sup>1</sup>I costi dell'intervento sono addebitati con decisione della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.<sup>4</sup>  
<sup>2</sup>Scaduto il termine di pagamento può essere prelevato un interesse di mora annuo del 5%.

**Indennità**

**a) Personale**

**Art. 12** <sup>1</sup>Le prestazioni dei Corpi pompieri sono indennizzate conformemente al decreto esecutivo che stabilisce le indennità per gli interventi dei Corpi pompieri.  
<sup>2</sup>Le tasse e le spese computabili sono fissate nel tariffario per le prestazioni in materia ambientale emanato dalla Divisione ambiente del Dipartimento del territorio.<sup>5</sup>  
<sup>3</sup>Le prestazioni di consulenti esterni e di altri enti o ditte chiamati ad intervenire sono indennizzate secondo le tariffe a regia di categoria.  
<sup>4</sup>Le prestazioni della polizia sono fatturate in base al tariffario del regolamento concernente le tasse per prestazioni della polizia cantonale del 29 settembre 2016.<sup>6</sup>

**b) Mezzi e materiale**

**Art. 13** <sup>1</sup>L'impiego di veicoli e/o natanti è fatturato come segue:  
a. veicolo leggero o natante pesante, fr. 200.- per un intervento fino a 1 ora e mezza. In seguito per ogni ulteriore ora d'impiego o frazione fr. 130.-;  
b. natante veloce fr. 130.- per un intervento della durata fino a 1 ora e mezza. In seguito per ogni ulteriore ora d'impiego o frazione fr. 80.-;

---

<sup>4</sup> Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 73; precedente modifica: BU 2019, 341.

<sup>5</sup> Cpv. modificato dal R 18.12.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 451.

<sup>6</sup> Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 73.

- c. veicolo di soccorso chimico, da fr. 500.- a fr. 1'000.- per un intervento della durata fino a 1 ora e mezza a dipendenza del materiale impiegato. In seguito per ogni ulteriore ora d'impiego o frazione da fr. 300.- a fr. 600.- a dipendenza del materiale impiegato.

<sup>2</sup>Per la posa di barriere galleggianti è dovuta la seguente tariffa:

- a. fino a ml 50, fr. 390.-;
- b. per ogni ulteriore 50 ml o frazione, fr. 130.-.

<sup>3</sup>Per l'impiego del materiale assorbente è dovuto un importo da fr. 35.- a fr. 100.- il sacco, a dipendenza del tipo di materiale utilizzato.

<sup>4</sup>L'altro materiale di consumo in dotazione come pure il materiale danneggiato da sostituire, è fatturato al prezzo d'acquisto.

<sup>5</sup>Le spese di eliminazione del materiale asportato quale misura di risanamento sono conteggiate in base alle tariffe vigenti.

### c) Tassa di cancelleria

**Art. 14<sup>7</sup>** Per ogni intervento è prelevata una tassa da franchi 100.-- a franchi 500.--.

### Disposizione finale

**Art. 15** <sup>1</sup>È abrogato il decreto esecutivo per l'organizzazione dell'allarme e dell'intervento in caso di inquinamento con idrocarburi e altri materiali nocivi per le acque e per il conteggio delle spese degli interventi dello Stato del 20 marzo 1984.

<sup>2</sup>Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino dopo l'approvazione federale<sup>8</sup>, ed entra immediatamente in vigore.<sup>9</sup>

Pubblicato nel BU **1995**, 299.

<sup>7</sup> Art. modificato dal R 2.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 407.

<sup>8</sup> Approvazione federale: 26 maggio 1995.

<sup>9</sup> Entrata in vigore: 9 giugno 1995 - BU 1995, 299.